

L'UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE MARCATE CE

*Ambiente lavoro e sicurezza
Bologna, 2 dicembre 2021*

*Ing. Abdul Ghani Ahmad
Ministero del lavoro*

- il presente intervento non impegna in nessun modo l'amministrazione di appartenenza.*

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

La sicurezza delle macchine, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro è il presupposto per la sicurezza dei lavoratori.

Macchine sicure assicurano un numero minore di incedenti sul lavoro.

L'adozione delle normative e delle specifiche a vario livello nazionale, europeo ed internazionale ha portato ad un progresso considerevole nel campo della sicurezza consentendo una riduzione del rischio e la possibilità di eventi scatenanti.



LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

Per ottenere macchine e attrezzature di lavoro sempre più sicure, si è operato, e si opera tuttora, sia a livello comunitario sia a livello nazionale su due versanti:

.Una nuova regolamentazione che consente ai costruttori e agli utenti delle macchine una valutazione del rischio più aderente alla realtà e, di conseguenza, una più corretta scelta delle misure da adottare per limitare il grado di rischio.

.Un miglioramento continuo dello stato della tecnica e la relativa normazione in modo da consentire una progettazione di macchine sempre più sicure.

Dunque: la sinergia delle norme UE (le direttive e i regolamenti dell'UE, le norme tecniche armonizzate, etc...) e le norme nazionali: TUS e decreti attuativi, circolari, etc.... Permette di ottenere una sicurezza sempre più avanzata.



QUALCHE CONSIDERAZIONE DI SICUREZZA SULLE MACCHINE MARCATE CE

Marcatatura CE/Dichiarazione di conformità CE

- **Funzionano da passaporti commerciali/lasciapassare per le frontiere interne UE.**
- **«Non sono garanzia assoluta» di conformità costruttiva.**
- **Forniscono una “presunzione” di conformità alla direttiva/regolamento.**
- **Hanno lo scopo ultimo di individuare una persona fisica cui indirizzare eventuali contestazioni in materia di conformità alla direttiva/regolamento.**

Certo che le macchine emesse sul mercato, in larga parte, sono sicure ...



Macchina marcata CE

- È aggiornata allo stato dell'arte applicabile al momento della sua immissione sul mercato;**
- La produzione della serie del modello viene aggiornata in relazione all'evoluzione normativa dello stato dell'arte;**
- in genere il progresso dello stato dell'arte aumenta il livello di sicurezza, nel senso che eliminando/riducendo progressivamente i rischi con misure tecniche (integrate) del pari riduce l'incidenza del fattore comportamento dell'operatore sulla globale sicurezza di utilizzo;**
- di norma deve essere corredata da abbondante documentazione (manuali di istruzioni per l'uso e la manutenzione di sicurezza) che consente (ove occorra) di realizzare percorsi formativi e di addestramento del personale addetto non improvvisati, ma pensati dal fabbricante/progettista. .**



MACCHINA NON MARCATA CE

Nonostante sia al di fuori della direttiva/regolamento ha/mantiene titolo per essere presente sui luoghi di lavoro, o per essere stata costruita prima della sua entrata in vigore, o per essere esclusa dal suo campo di applicazione.

Nel primo caso deve essere stata assoggettata agli adeguamenti tecnico-costruttivi previsti da appositi documenti cogenti comunitari (ad es. All. V del d.lgs. 81/08)



Punto di debolezza della marcatura/dichiarazione di conformità CE

Trattandosi di una presunzione di conformità **giuridicamente “semplice” (= che vale solo fino a prova contraria)**, che quindi non esclude l’errore di progettazione o di fabbricazione, richiede da parte del datore di lavoro utilizzatore una specifica attenzione (e una sorveglianza contro la manomissione durante l’utilizzo) per individuare, al momento della valutazione dei rischi, eventuali non conformità costruttive evidenti (vizi cd. “Palesi”) che un RSPP deve essere in grado di rilevare essendo figura “professionalmente” qualificata secondo il percorso previsto dal d.Lgs. 81/08.

Va da se’ che non vi sono implicazioni per i cd. Vizi occulti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Titolo III D.lgs. n. 81/2008 – Dlgs. n. 17/2010

Ai sensi delle direttive di prodotto, i datori di lavoro hanno obblighi per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro sul posto di lavoro.

Ai sensi della direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, recepita nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 81/08 - Titolo il datore di lavoro deve:

- prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine e apparati) messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.**
- può inoltre ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili o, se non vi fossero altre direttive applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell'allegato alla direttiva 89/655/CEE.**
- adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute a tale livello ed è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e formazione per quanto riguarda l'impiego delle attrezzature stesse.**
- Tutti gli obblighi dell'articolo 71.**



FORMAZIONE ...

Ovviamente sarà necessario, per gli addetti ai lavori, approfondire la tematica della direttiva macchine in funzione delle specificità di ogni singola azienda, in funzione dell'attività produttiva e delle attrezzature di lavoro in uso.

Un percorso formativo ben fatto consente, con maggiore consapevolezza, di procedere alla:

- valutazione, in fase di acquisto, e in funzione del fabbisogno/necessità aziendale delle più appropriate attrezzature di lavoro , magari prevenendo di acquistare un'attrezzatura con vizi palesi;**
- Acquisizione di consapevolezza circa l'importanza della dichiarazione di conformità;**
- elaborazione di una procedura corretta per la redazione del DVR durante l'utilizzo delle attrezzature di lavoro in funzione della documentazione in dotazione della macchina;**
- gestione della documentazione e importanza del registro di controllo delle macchine.**



Procedura per il caso di presunta non conformità di macchina marcata CE

In questa evenienza trova applicazione il c. 4 dell'art., 70 del d.lgs. 81/08.

In sostanza la causa della non conformità viene esaminata dall'Autorità nazionale per il controllo del mercato (leggasi MiSE) la quale, acquisito il parere di un qualificato staff tecnico di supporto, si pronunzia sulla Sussistenza o meno di quanto segnalato e stabilisce i provvedimenti conseguenti per garantire un mercato sicuro ed un sicuro proseguimento dell'utilizzo dell'esemplare/serie eventualmente riconosciuti non conformi



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

